



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Lecco  
Sezione I civile  
Fallimentare

Lspu. Contr. 24/23

Sent. 37/23

P.U. 50/23

Con. 706

rep. 43

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento per la liquidazione controllata

R.G. 42/2023

promosso su istanza in proprio depositata in data 25 settembre 2023

DA

\*\*\*\*\*

### Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni

in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento e segnatamente di insolvenza del debitore in quanto a fronte di un passivo scaduto di oltre 422.378 euro, l'attivo prontamente liquidabile è costituito unicamente dal reddito mensile da lavoro dipendente percepito dal Sig.

, pari a circa 1.400,00 euro;





rammentato che la procedura di liquidazione controllata comprende l'intero patrimonio del debitore e che il debitore non è legittimato a formulare alcuna "proposta di piano di liquidazione" né deve dimostrarne la "fattibilità";

considerato che sono esclusi dalla liquidazione esclusivamente gli attivi indicati dall'art. 268, comma 4, CCII e che, in particolare, sono esclusi dalla liquidazione (lett. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività *nei limiti, indicati dal giudice*, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia";

considerato, pertanto, che le indicazioni del debitore riguardo alla destinazione delle somme guadagnate con l'attività lavorativa non hanno alcuna efficacia vincolante per il giudice delegato al quale dovrà essere presentata istanza per la determinazione della quota di stipendio che potrà essere trattenuta mensilmente;

visto l'art. 270 CCII;

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni del Sig.
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott.
- 3) NOMINA Liquidatore, il gestore della crisi
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi;
- 7) DISPONE a cura del Liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;





- 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 10 ottobre 2023

Il Giudice estensore

Il Presidente



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

